

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3940 Anno 2021

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 16/02/2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13109-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

MASILLOTTI OMNIASERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Giulia Masillotti, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Elisa BARONE, presso il cui studio legale, sito in Como, alla piazza A. Volta, n. 56, è elettivamente domiciliata;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 85/02/2019 della Commissione tributaria regionale della BASILICATA, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Lucio LUCIOTTI nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue.

L'Agenzia delle entrate – Riscossione ricorre per cassazione con due motivi, cui replica l'intimata con controricorso e memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR della Basilicata rigettava l'appello dell'agente della riscossione ed annullava l'intimazione di pagamento emessa nei confronti della Masillotti Omniaservice s.r.l. con riferimento ad alcune cartelle di pagamento notificate a mezzo pec, che la predetta società contribuente aveva omesso di pagare.

Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 2, e 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 e 82, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto invalida la notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo pec.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto nulla la notifica dell'intimazione di pagamento in quanto il documento inviato a mezzo pec era privo di firma autografa.

Il primo motivo, diversamente dalla proposta del relatore, è inammissibile sia perché la difesa erariale fa riferimento nel motivo

a cartelle di pagamento che nulla hanno a che vedere con il presente giudizio, non ricomprese neppure nell'intimazione di pagamento impugnata, sia perché non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che mai ha affermato l'inammissibilità della notificazione a mezzo pec dell'intimazione ad adempiere.

Il secondo motivo è invece fondato e va accolto.

Al riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea», ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere, «non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019)

Ha precisato questa Corte nell'ordinanza n. 6417 del 2019 che «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa

sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561) ».

La sentenza che a tali principi non si è attenuta va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e la causa rinviata alla competente CTR per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 24/11/2020